

**Art. 88 R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

---

**Art. 88****Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore**

I. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

II. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.